

OIC – ORGANISMO ITALIANO DI CONTABILITÀ

## **PRINCIPI CONTABILI**

del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e del Consiglio Nazionale dei Ragionieri  
modificati dall'OIC in relazione alla riforma del diritto societario

Il metodo del patrimonio netto



novembre 2005  
(versione in sola lettura)

Sostituisce il principio n. 21 del dicembre 1996



## PRESENTAZIONE

L'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) nasce dall'esigenza, avvertita dalle principali parti private e pubbliche italiane, di costituire uno "standard setter" nazionale dotato di ampia rappresentatività con il fine di esprimere le istanze nazionali in materia contabile.

L'OIC si è costituito, nella veste giuridica di fondazione, il 27 novembre 2001.

Esso predispone i principi contabili per la redazione dei bilanci d'esercizio e consolidati delle imprese, dei bilanci preventivi e consuntivi delle aziende non profit e delle amministrazioni pubbliche, nazionali e locali. Inoltre, l'OIC, coordinando i propri lavori con le attività degli altri "standard setter" europei, nel rispetto delle norme di legge e regolamentari vigenti, fornisce il supporto tecnico per l'applicazione in Italia dei principi contabili internazionali e delle direttive europee in materia contabile. L'OIC svolge altresì un'opera di assistenza al legislatore nazionale nell'emanazione delle norme in materia contabile e connesse per l'adeguamento della disciplina interna di bilancio alle direttive europee e ai principi contabili internazionali omologati dalla Commissione Europea.

L'OIC si propone infine la promozione della cultura contabile ed il progresso della prassi aziendale e professionale con la pubblicazione di documenti e ricerche in materia, nonché con l'organizzazione di convegni, seminari e incontri di studio.

Per il conseguimento dei compiti assegnati, i Fondatori hanno concepito e realizzato un assetto istituzionale in grado di assicurare, negli organi che governano la Fondazione, una equilibrata presenza delle parti sociali – private e pubbliche – interessate all'informazione contabile e, al contempo, atta a garantire il soddisfacimento dei requisiti di imparzialità e indipendenza delle scelte. Il conseguimento dell'autorevolezza necessaria per influire efficacemente in ambito nazionale e internazionale sulla disciplina dell'informazione contabile è infatti maggiore quanto più ampia e rappresentativa è la composizione dei soggetti investiti dei ruoli decisionali.

Il governo dell'OIC è attribuito ai seguenti organi: Collegio dei Fondatori, Consiglio di Amministrazione, Comitato Esecutivo, Comitato Tecnico-Scientifico e Collegio dei Revisori dei Conti.

I principi contabili dell'OIC sono soggetti al parere della Banca d'Italia, della CONSOB, dell'ISVAP e dei Ministeri competenti nella fattispecie.

L'eventuale parere negativo delle istituzioni anzidette è pubblicato congiuntamente al principio contabile approvato dal Comitato Esecutivo.

\* \* \* \* \*

I principi contabili nazionali sono pubblicati dall'OIC nelle seguenti due serie:

- la serie OIC con nuova numerazione di cui il primo è l'OIC 1 *I principali effetti della riforma del diritto societario sulla redazione del bilancio d'esercizio*;
- la precedente serie a cura dei Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri (attualmente in vigore dal n. 11 al n. 30) che hanno mantenuto la precedente numerazione anche nella versione modificata dall'OIC in relazione alla riforma del diritto societario, allo scopo di facilitarne l'uso da parte del lettore.

# INDICE

<b>1. SCOPO E CONTENUTO</b> .....	<b>1</b>
<b>2. NORME CIVILISTICHE</b> .....	<b>2</b>
<b>3. PRINCIPI CONTABILI</b> .....	<b>4</b>
3.1. Cenni sui metodi del costo e del patrimonio netto e sul bilancio consolidato per la valutazione delle partecipazioni.....	4
3.2. Il metodo del patrimonio netto.....	5
a) descrizione del metodo .....	5
b) relazione tra metodo del patrimonio netto e bilancio consolidato .....	5
c) rappresentazione in bilancio della differenza tra costo di acquisto e valore netto contabile alla data di acquisto della partecipazione .....	6
d) rappresentazione del valore risultante dal metodo del patrimonio netto .....	6
e) data del bilancio della partecipata .....	7
f) riduzione del valore della partecipazione per perdite superiori al valore stesso della partecipazione .....	7
g) svalutazione della partecipazione per perdite durevoli di valore.....	7
h) il metodo del patrimonio netto in presenza di più partecipazioni .....	8
i) il metodo del patrimonio netto in presenza di partecipazioni indirette.....	8
l) determinazione della plusvalenza o della minusvalenza in caso di cessione di partecipazione contabilizzata secondo il metodo del patrimonio netto.....	8
3.3. Operazioni necessarie per l'applicazione del metodo del patrimonio netto .....	9
a) determinazione della composizione della differenza fra costo d'acquisto e valore contabile della partecipata ..	9
b) trattamento contabile della differenza fra costo d'acquisto e valore contabile della partecipata.....	13
c) rettifiche del risultato d'esercizio della partecipata ai fini della determinazione della plusvalenza o della minusvalenza.....	13
d) in particolare, le rettifiche derivanti da operazioni intersocietarie .....	14
e) in particolare, le rettifiche derivanti dalla percentuale di capitale della partecipata posseduto dalla partecipante .....	15
f) trattamento contabile del risultato d'esercizio della partecipata quale plusvalenza o minusvalenza nel bilancio della partecipante .....	15
g) trattamento dei dividendi.....	18
h) variazioni del patrimonio netto della partecipata di natura non economica .....	19
i) adozione del metodo del patrimonio netto in esercizio successivo a quello d'acquisto della partecipazione .....	19
l) abbandono del metodo del patrimonio netto .....	21
3.4. Informazioni complementari.....	22
a) informazioni complementari letteralmente richieste dal codice civile .....	22
b) informazioni complementari richieste dal codice civile integrato sul piano della tecnica dai principi contabili .....	23

## 1. SCOPO E CONTENUTO

L'OIC – Organismo Italiano di Contabilità - ha curato la revisione del Principio contabile 21, emanato nel dicembre 1996, a cura del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e del Consiglio Nazionale dei Ragionieri.

Con il decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, era stata data attuazione alle Direttive CEE n. 78/660 e n. 83/349 in materia societaria relative rispettivamente al bilancio d'esercizio e al bilancio consolidato. La disciplina di bilancio è stata ora modificata con il D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, recante la riforma del Diritto Societario in attuazione alla legge Delega 3 ottobre 2001, n. 366. I Principi contabili direttamente interessati dalle modifiche legislative suddette sono stati aggiornati per riflettere tali cambiamenti specificamente esposti nel Principio contabile OIC 1 e nell'Appendice di aggiornamento allo stesso.

Il presente Principio riedito riporta, dunque, le modifiche rese necessarie per coordinarne il testo con le regole contabili indicate nel Principio OIC 1 e nell'Appendice di aggiornamento all'OIC 1.

Dal Principio contabile 21 del dicembre 1996 sono state eliminate, oltre la normativa fiscale ormai superata, anche le parti che sintetizzavano il raffronto tra i principi in esso enunciati ed i principi contabili internazionali in vigore alla data suddetta; infatti, numerosi principi contabili internazionali sono stati oggetto di modifica. Al riguardo, l'OIC si fa parte attiva nell'elaborazione di proposte di modifiche da apportare alla disciplina civilistica del bilancio, finalizzate anche al recepimento delle norme comunitarie in materia di armonizzazione con i principi contabili internazionali e destinate alle imprese che non sono tenute alla applicazione dei principi contabili internazionali. La finalizzazione di tali proposte e il loro eventuale recepimento da parte del legislatore nell'ordinamento civilistico nazionale richiederà un conseguente riesame del presente Principio contabile.

Scopo del Principio è quello di fornire i criteri di rappresentazione e di valutazione delle partecipazioni col metodo del patrimonio netto e le informazioni complementari richieste per rendere più chiara l'applicazione del metodo stesso. Questo Principio trova quindi applicazione per le imprese che redigendo il proprio bilancio d'esercizio secondo i principi contabili nazionali, valutano le partecipazioni in imprese controllate e collegate con il metodo del patrimonio netto (come consentito dall'art. 2426, n. 4 cod. civ.) o che forniscono, in nota integrativa, informazioni sul valore delle partecipazioni stesse in applicazione di tale metodo e sui relativi effetti sul patrimonio netto e sul risultato d'esercizio.

Poiché l'applicazione del metodo del patrimonio netto porta ad un consolidamento sintetico degli stessi valori oggetto del bilancio consolidato, questo documento opera numerosi rinvii al documento che tratta appunto di tale bilancio; una corretta applicazione del metodo del patrimonio netto non può, infatti, prescindere dalla conoscenza delle tecniche e dei principi di consolidamento integrale.

Esula da questo Principio l'applicazione del metodo del patrimonio netto con riferimento al bilancio degli enti finanziari, quali gli istituti di credito, le società di investimento mobiliare, le società di leasing, le società di factoring, le merchant banks, disciplinati dal D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 87, e dai provvedimenti attuativi emanati dalla Banca d'Italia.

## 2. NORME CIVILISTICHE

Stabilisce l'art. 2426, n. 4, cod. civ., che “le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni in imprese controllate o collegate possono essere valutate, con riferimento ad una o più di dette imprese”, anziché secondo il criterio del costo, “per un importo pari alla corrispondente frazione del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio delle imprese medesime, detratti i dividendi ed operate le rettifiche richieste dai principi di redazione del bilancio consolidato nonché quelle necessarie per il rispetto della clausola generale e dei principi stabiliti per la redazione del bilancio dagli artt. 2423 e 2423-*bis*.”

La valutazione col metodo del patrimonio netto si distingue da quella effettuata assumendo il mero valore contabile della frazione di patrimonio netto dell'impresa partecipata, risultante dal suo stato patrimoniale, senza apportarvi alcuna rettifica. Il metodo del patrimonio netto, infatti, comporta non solo l'assunzione di un valore “pari alla corrispondente frazione del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio” della partecipata, rettificato per tenere conto del diverso costo sostenuto all'acquisto, ma anche la correzione di detto valore attraverso la detrazione dei dividendi eventualmente già deliberati, la rettifica per le operazioni intersocietarie e le altre rettifiche richieste dai principi di redazione del bilancio consolidato, nonché l'applicazione dei principi generali di redazione del bilancio.

Il richiamo dell'art. 2426, n. 4, 1° capoverso, ai “principi di redazione del bilancio consolidato” costituisce, infatti, un rinvio agli artt. 25 e seguenti, D.Lgs. 9 aprile 1991, n. 127, sulla disciplina del bilancio consolidato, integrata sul piano della tecnica dai principi contabili.

Il legislatore distingue la prima applicazione del metodo del patrimonio netto dalla applicazione negli esercizi successivi.

In sede di prima applicazione, se il costo di acquisto della partecipazione è superiore al valore della corrispondente quota del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio della partecipata, la differenza può essere iscritta nell'attivo della partecipante “purché ne siano indicate le ragioni nella nota integrativa”; tale differenza deve essere ammortizzata limitatamente alla parte attribuibile ai beni ammortizzabili, compreso l'avviamento (art. 2426, n. 4, 2° capoverso). La possibilità di capitalizzazione della differenza costituisce, evidentemente, una potestà tecnica e non discrezionale, e si pone quindi come alternativa al riconoscimento, in tutto o in parte, di una perdita nel conto economico.

Il legislatore non disciplina specificamente l'ipotesi in cui il costo di acquisto sia inferiore alla corrispondente frazione di patrimonio netto spettante alla partecipante.

L'art. 2426, n. 4, inoltre, prescrive il trattamento contabile solo della plusvalenza su partecipazioni sorta tra la chiusura del primo esercizio nel quale la partecipazione è stata iscritta per la prima volta col metodo del patrimonio netto e la chiusura dell'esercizio successivo; non tratta, invece, della differenza tra valore della partecipazione iscritto per la prima volta in bilancio e determinato col metodo del patrimonio netto e il costo di acquisto sostenuto nello stesso esercizio.

Nei successivi esercizi le eventuali “plusvalenze”, derivanti dall'applicazione del metodo del patrimonio netto, rispetto al valore indicato nel bilancio dell'esercizio precedente, sono iscritte in una riserva non distribuibile (art. 2426, n. 4, 3° capoverso). Il legislatore, tuttavia, non specifica se la plusvalenza stessa possa essere prima imputata al conto economico, influenzando

## Il metodo del patrimonio netto

non solo la formazione, ma anche la destinazione dell'utile dell'esercizio, o debba essere direttamente, immediatamente e per l'intero ammontare iscritta a riserva non distribuibile.

L'art. 59, n. 6, della IV direttiva, impone che la frazione dell'utile o della perdita attribuibile alle partecipazioni in imprese controllate o collegate sia iscritta nel conto economico in una voce specifica corrispondentemente denominata (lett. *a*) e che la frazione di tale utile che supera l'importo dei dividendi della partecipata, già riscossi o riscuotibili, sia iscritta in una riserva non distribuibile (lett. *b*). Gli Stati membri possono tuttavia permettere o prescrivere che l'intera frazione di utile sia imputata nel conto economico della partecipante solo se corrisponde a dividendi già riscossi o esigibili (lett. *c*).

Deve conseguentemente ritenersi che il legislatore nazionale, non essendosi espressamente pronunciato sull'imputazione al conto economico della plusvalenza, abbia consentito che essa venga imputata al conto economico sia per intero, sia limitatamente alla parte corrispondente ai dividendi, fermo in ogni caso l'iscrizione a riserva non distribuibile della differenza.

### 3. PRINCIPI CONTABILI

#### 3.1. Cenni sui metodi del costo e del patrimonio netto e sul bilancio consolidato per la valutazione delle partecipazioni

Da un punto di vista sostanziale la partecipazione rappresenta una cointeressenza nel capitale di un'altra impresa. Un'azione o una quota esprimono una parte della consistenza patrimoniale dell'impresa cui esse si riferiscono. Tale significato diventa sempre più marcato allorché si passa dalle partecipazioni di influenza notevole fino alle partecipazioni di controllo. Soprattutto per quest'ultimo tipo di partecipazioni ciò che ha importanza non è soltanto il dividendo, ma anche e spesso la cointeressenza al risultato d'esercizio conseguito ed alla consistenza patrimoniale della partecipata, che l'azione o la quota rappresenta.

La valutazione di una partecipazione col *metodo del costo* può essere giustificata se la partecipazione stessa rappresenta un bene posseduto al solo scopo di conseguire un frutto — nella specie variabile — cosicché l'evidenza del costo serve per misurare la redditività dell'investimento. Soprattutto quando aumenta la percentuale di partecipazione, una rappresentazione contabile, fondata solo nella misurazione dei frutti finanziari (dividendi) dell'investimento, appare insufficiente.

Valutare le partecipazioni con il *metodo del patrimonio netto* significa, invece, riconoscere, contestualmente alla loro formazione, i risultati della partecipata — tradottisi in aumenti e diminuzioni intervenuti nelle consistenze patrimoniali sottostanti l'investimento — per rilevarli secondo il principio della competenza. Tale metodo va adottato nei casi in cui la partecipazione permette all'investitore di influire sul processo decisionale e quindi sulla politica di gestione della partecipata. In questo caso l'investitore è corresponsabile per quanto concerne la redditività del suo investimento-partecipazione e, quindi, è appropriato includere nel suo risultato di gestione la quota di competenza degli utili o delle perdite della partecipata, misurata in termini del suo investimento<sup>1</sup>. Con il metodo del costo, infatti, ciò che verrebbe riflesso periodicamente nel bilancio dell'investitore potrebbe non avere una correlazione con i risultati della gestione e con la consistenza patrimoniale della partecipata, atteso che, spesso, la politica dei dividendi non riflette tali risultati; in alcuni dei casi in cui la partecipante non esplica un'influenza sul processo decisionale della partecipata, il metodo del costo può, invece, essere appropriato<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> L'esercizio di un'influenza notevole è la situazione di fatto assunta a condizione che il risultato della partecipata concorra alla formazione di quello della partecipante, mentre la disponibilità da parte della partecipante dei dati contabili aggiornati della partecipata rappresenta lo strumento indispensabile affinché il summenzionato concorso possa avere luogo.

Per quanto concerne la scelta fra il metodo del patrimonio netto e quello del costo e i casi di esclusione del primo allorché la partecipante sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato si rinvia al Principio contabile 17 *Bilancio consolidato*.

<sup>2</sup> Merita appena sottolineare che la valutazione della partecipazione al prezzo di mercato delle azioni, superiore al patrimonio netto della partecipata, non è conforme ai postulati del bilancio di esercizio e non può quindi essere adottata quale criterio alternativo.

Significativa per la società partecipante è la determinazione del patrimonio netto dell'azienda posseduta, e tale valore deve scaturire dal bilancio di funzionamento di quest'ultima, tenendo però conto del costo del proprio investimento e non dei prezzi quotati in borsa.

La valutazione a valori correnti, quand'anche confortata dai prezzi di mercato concernenti le stesse azioni o quote, comporta comunque l'abbandono del criterio-base del costo, nel cui alveo si pone il metodo del patrimonio netto.



## Il metodo del patrimonio netto

La determinazione della quota di competenza degli utili, delle perdite e delle consistenze della partecipata non comporta una mera operazione aritmetica. Essa va effettuata misurando detti valori in termini del proprio investimento, nel rispetto dei postulati del bilancio, ivi incluso quello universalmente riconosciuto della prudenza; tale postulato vieta il riconoscimento di utili non realizzati, quali sono quelli derivanti da operazioni tra partecipante e partecipata che non si siano realizzati tramite operazioni con i terzi. Ciò comporta che il metodo del patrimonio netto deve produrre gli stessi effetti di misurazione di un procedimento di consolidamento; ossia esso deve produrre nell'azienda che lo applica lo stesso risultato di esercizio e lo stesso patrimonio netto che si otterrebbero con il bilancio consolidato o bilancio a consolidamento integrale; pertanto valutare con il metodo del patrimonio netto significa effettuare, da un punto di vista pratico, un *consolidamento sintetico*.

Il metodo del patrimonio netto non è, però, sufficiente a risolvere la problematica delle partecipazioni per numerose imprese che detengono rilevanti partecipazioni di maggioranza; per dette imprese la valutazione delle partecipazioni è inscindibile dalla loro rappresentazione in bilancio, cosicché lo strumento adatto a cogliere tale rappresentazione è solo il *bilancio consolidato*.

Il bilancio consolidato consente di ovviare a carenze informative e valutative ricorrenti in numerose fattispecie, quali le *holding*.

La funzione informativa del bilancio consolidato viene trattata nel Principio contabile 17, al quale si rinvia. È sufficiente qui ricordare che il bilancio consolidato offre una visione globale della consistenza patrimoniale del gruppo e delle sue variazioni, inclusi i risultati d'esercizio, mentre il bilancio della sola partecipante ha talvolta ridotta significatività, ancorché redatto con l'applicazione del metodo del patrimonio netto.

### 3.2. Il metodo del patrimonio netto

#### a) descrizione del metodo

Secondo il metodo del patrimonio netto, il costo originario della partecipazione viene modificato per recepire le rettifiche proprie di tale metodologia ed in particolare per tener conto delle quote degli utili e delle perdite della partecipata, realizzati con terzi, nei periodi successivi all'acquisizione della partecipazione; ciò a prescindere dal fatto che tali utili vengano o meno distribuiti e che le perdite vengano o meno portate a riduzione del capitale della partecipata. In altri termini il *costo originario*, sostenuto per l'acquisizione di una partecipazione in un'altra società, viene *periodicamente rettificato* (in senso positivo o negativo) al fine di riflettere, nel bilancio della società titolare della partecipazione, sia la quota ad essa spettante degli utili o delle perdite, sia altre variazioni del patrimonio netto della partecipata, nei periodi successivi alla data di acquisto.

#### b) relazione tra metodo del patrimonio netto e bilancio consolidato

Il metodo del patrimonio netto produce gli stessi effetti sul patrimonio netto e sul risultato dell'esercizio del bilancio consolidato.

---

La valutazione a valori correnti, infatti, presuppone l'acquisizione all'economia della società partecipante di utili non ancora realizzati.

La differenza tra il consolidamento integrale ed il metodo del patrimonio netto risiede in sostanza nel fatto che solo con il consolidamento integrale gli effetti sono analiticamente rilevati in tutte le voci del bilancio, con evidenza del risultato e del patrimonio netto di terzi. Con il consolidamento integrale, infatti, si incorporano nel bilancio della partecipante tutti i conti della partecipata; con il metodo del patrimonio netto, invece, si riflette nel valore della partecipazione il patrimonio netto della partecipata, mentre nel conto economico si riflettono i risultati d'esercizio di questa (in proporzione alla quota posseduta della partecipazione), rettificati per riflettere il costo dell'investimento sostenuto dalla società titolare della partecipazione. Il metodo del patrimonio netto non è pertanto sostitutivo del consolidamento integrale, né alternativo a quest'ultimo.

### ***c) rappresentazione in bilancio della differenza tra costo di acquisto e valore netto contabile alla data di acquisto della partecipazione***

Nel primo bilancio della partecipante successivo all'acquisto della partecipazione, ai fini dell'applicazione del metodo del patrimonio netto, il patrimonio netto contabile ed il risultato economico della partecipata vanno rettificati per riflettere la differenza tra costo sostenuto per il suo acquisto e valore netto contabile alla data d'acquisto.

Quando il costo d'acquisto della partecipazione è superiore al valore netto contabile alla data dell'acquisizione, come spesso si verifica, la differenza tra i due valori va identificata nella sua composizione e trattata contabilmente come indicato nel successivo paragrafo. In altri termini la differenza tra costo della partecipazione e valore contabile del patrimonio netto della società partecipata all'atto dell'acquisto deve essere considerata alla stessa stregua delle analoghe differenze emergenti in sede di preparazione del bilancio consolidato, che sono trattate nello specifico documento.

### ***d) rappresentazione del valore risultante dal metodo del patrimonio netto***

L'investimento deve essere esposto nello stato patrimoniale della partecipante attraverso un ammontare unico, e la quota di utili o di perdite della partecipata deve essere indicata con chiarezza ed evidenza, quindi in apposita voce. Il documento deputato a contenere quest'ultima indicazione è il conto economico, salvo quanto verrà indicato nel successivo paragrafo.

Non si ritiene accettabile scorporare dal prezzo pagato il valore dell'avviamento<sup>3</sup> per iscriverlo separatamente nel bilancio della partecipante. Tale metodologia non è ricorrente nella prassi contabile italiana; il valore dell'avviamento, essendo individuato per differenza rispetto al prezzo di costo, al termine di un processo di stima dei valori correnti attribuiti agli altri componenti del patrimonio, costituisce necessaria ed attendibile base di calcolo degli ammortamenti, ma, quale "bene di secondo grado", non è destinato ad assumere una distinta rappresentazione nel bilancio d'esercizio<sup>4</sup>.

---

<sup>3</sup> L'avviamento, quale valore residuale incluso nel prezzo di acquisto della partecipata, viene trattato al successivo paragrafo 3.3.a).

<sup>4</sup> L'art. 59 della IV direttiva, n. 1, lett. a) e b), prescrive l'indicazione separata di tutta la differenza fra prezzo di costo e valore contabile o nello stesso stato patrimoniale o nella nota integrativa; quest'ultimo trattamento è quello scelto e conseguentemente prescritto dal nostro legislatore al ricordato art. 2426, n. 4, 2° capoverso, cod. civ.

***e) data del bilancio della partecipata***

Il metodo del patrimonio netto va applicato utilizzando il bilancio approvato dalla partecipata, riferito alla stessa data del bilancio della partecipante. È tuttavia accettabile assumere un progetto di bilancio formalmente redatto dall'organo amministrativo della partecipata, qualora non sia ancora intervenuta l'approvazione da parte dell'assemblea.

Il metodo del patrimonio netto non può essere applicato se la data di chiusura del bilancio della controllata diverge da quella riferita alla controllante, giacché quest'ultima ha il potere di imporre alla prima la chiusura dell'esercizio alla stessa data.

Se la data di riferimento del bilancio della società collegata non coincide con quella della partecipante, è accettabile utilizzare un bilancio a data diversa purché si verifichino le seguenti condizioni:

- la differenza non ecceda i tre mesi;
- la differenza di data del bilancio sia mantenuta costante;
- la diversità di data venga indicata nella nota integrativa della partecipante;
- vengano riflessi gli effetti di operazioni ed eventi significativi verificatisi tra la data del bilancio della collegata e quella della partecipante<sup>5</sup>, ed essi siano posti in evidenza nella nota integrativa della partecipante.

Nel caso in cui le date di riferimento dei bilanci della partecipante e delle collegate divergano di oltre tre mesi, gli amministratori della partecipante richiederanno alla collegata di redigere un bilancio straordinario alla data di chiusura del bilancio della partecipante; il metodo del patrimonio netto dovrà essere applicato utilizzando il suddetto bilancio intermedio.

***f) riduzione del valore della partecipazione per perdite superiori al valore stesso della partecipazione***

Nel caso in cui il valore della partecipazione diventi negativo per effetto di perdite, la partecipazione va azzerata; delle perdite ulteriori va tenuto conto, ai fini dell'applicazione del metodo del patrimonio netto, nel bilancio della partecipante a meno che non sia stato formalmente deliberato l'abbandono della partecipazione e da tale operazione non si prevedano perdite per la partecipante, sia dirette, sia indirette. Se, invece, la partecipante è legalmente o altrimenti impegnata al sostenimento della partecipata, le perdite vanno contabilizzate in un fondo per rischi ed oneri.

***g) svalutazione della partecipazione per perdite durevoli di valore***

La partecipazione va svalutata in presenza di perdite durevoli di valore<sup>6</sup>. In caso di perdite ricorrenti o di situazioni che fanno prevedere una diminuzione non temporanea del valore intrinseco della partecipazione, l'importo a cui la partecipazione è iscritta in bilancio deve essere svalutato in misura anche superiore a quella risultante dall'applicazione del metodo del patrimonio netto. Nel caso cioè di perdite ricorrenti, le loro cause vanno indagate e, se l'indagine pone in evidenza l'impossibilità di sanare la situazione entro un limite ragionevolmente breve di

---

<sup>5</sup> Si ricorda che i fatti di rilievo, avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio, devono risultare dalla relazione sulla gestione della partecipata (art. 2428, 2° comma, n. 5, cod. civ.).

<sup>6</sup> Per la definizione di *perdita di valore* e di *durevolezza della perdita* si rinvia al Principio contabile 20 *Titoli e partecipazioni*.

tempo, l'investimento va svalutato. Tale svalutazione deve essere calcolata in funzione della gravità degli elementi che concorrono a determinare il giudizio negativo sul valore intrinseco della partecipazione.

Il valore di mercato dell'investimento, inferiore al valore iscritto in bilancio, può indicare una perdita nel valore dell'investimento stesso. Ad esempio, il declino delle quotazioni di borsa può, ma non necessariamente, essere indicativo di una perdita durevole<sup>7</sup>. Esso rappresenta solo un elemento che va valutato con applicazione del principio di prudenza. Tale ulteriore svalutazione, rispetto a quella risultante dall'applicazione del metodo del patrimonio netto, va addebitata a conto economico.

#### ***h) il metodo del patrimonio netto in presenza di più partecipazioni***

In presenza di più partecipazioni, alle quali debba applicarsi il metodo del patrimonio netto, questo va applicato ad ogni singola partecipazione e di conseguenza non può essere effettuata una valutazione su base aggregata delle partecipazioni<sup>8</sup>. Pertanto la svalutazione, che si deve apportare ad una partecipazione, non può essere compensata dal mancato riconoscimento del maggior valore, attribuibile ad altre, derivante dall'applicazione del metodo del patrimonio netto.

#### ***i) il metodo del patrimonio netto in presenza di partecipazioni indirette***

Il metodo del patrimonio netto può applicarsi alle partecipazioni possedute sia direttamente, sia indirettamente tramite altre società.

Nel caso in cui la partecipante posseda una partecipazione in una società controllata o collegata, il metodo del patrimonio netto va applicato dopo che nel bilancio di quest'ultima società le partecipazioni siano state valutate impiegando i medesimi principi contabili utilizzati dalla capogruppo. Nell'ipotesi che la partecipante posseda una partecipazione in una società collegata che, quale capogruppo (di altre società), rediga il bilancio consolidato, deve essere assunto il valore risultante da tale bilancio.

#### ***l) determinazione della plusvalenza o della minusvalenza in caso di cessione di partecipazione contabilizzata secondo il metodo del patrimonio netto***

La plusvalenza o la minusvalenza (utile o perdita) di cessione a soggetti diversi dalle controllate e collegate di una partecipazione contabilizzata secondo il metodo del patrimonio netto deve essere calcolata come differenza tra prezzo di vendita e valore della partecipazione contabilizzata con il detto metodo e non tra prezzo di vendita e costo originario della partecipazione: essa deve essere imputata al conto economico.

L'imputazione al conto economico della plusvalenza o della minusvalenza, in caso di cessione a terzi di una parte delle azioni o quote della controllata o collegata, è l'unico trattamento contabile consentito applicando il metodo del patrimonio netto, mentre nella redazione del bilancio consolidato, se si tratta di partecipazione in società controllata, è

---

<sup>7</sup> Si consideri, ad esempio, il caso di una società le cui azioni quotate in borsa non rappresentino una quota significativa del capitale, ovvero quando il volume delle azioni trattate è assolutamente irrilevante.

<sup>8</sup> Poiché le quote delle partecipate incluse nella voce "partecipazioni" costituiscono "elementi eterogenei" trova applicazione l'art. 2423-bis, 1° comma, n. 5, che prescrive una valutazione separata.

consentita anche l'imputazione della differenza ad aumento o riduzione del patrimonio netto, purché dopo la cessione venga mantenuta la posizione di controllo.

Nel caso di cessione solo di una parte delle azioni o di una quota della partecipata, se c'è evidenza che la cessione parziale della partecipazione abbia diminuito il valore della parte non ceduta (per esempio, quando la cessione parziale comporta la perdita del controllo da parte della capogruppo), il residuo valore della partecipazione dovrà essere adeguatamente svalutato per l'ammontare del valore di carico residuo eccedente il valore recuperabile.

La plusvalenza o la minusvalenza, derivante dalla cessione a società controllate o collegate di una partecipazione, imputata al conto economico, deve essere neutralizzata operando le rettifiche richieste dai principi di redazione del bilancio consolidato.

### 3.3. Operazioni necessarie per l'applicazione del metodo del patrimonio netto

#### *a) determinazione della composizione della differenza fra costo d'acquisto e valore contabile della partecipata*

*a.1)* Di norma, all'acquisto di un'apprezzabile quota di partecipazione in una società, l'acquirente compie una valutazione della quota oggetto di scambio, principalmente sulla base di una *situazione patrimoniale a valori contabili* ricevuta dall'alienante o dagli organi della stessa società oggetto di negoziazione. La situazione suaccennata è soggetta ai seguenti procedimenti di rettifica<sup>9</sup>.

Preliminarmente il costo d'acquisto della partecipazione va distribuito tra le attività e le passività in base ai loro valori correnti alla data di acquisto della partecipazione. Si applica, quindi, un procedimento di sviluppo o distribuzione del prezzo di acquisto della partecipazione al momento della sua acquisizione. I valori correnti da utilizzare sono, a seconda delle voci da valutare, il valore di mercato, il costo di sostituzione, il costo di sostituzione rettificato, il valore in uso<sup>10</sup>, eccetera. Gli ammontari così attribuiti alle attività non possono comunque superare il loro valore netto di realizzo (per i beni destinati alla vendita) o il loro valore recuperabile tramite l'uso (per le immobilizzazioni). La determinazione di alcuni valori — in particolare quelli relativi alle immobilizzazioni materiali — comporta di solito il ricorso ad esperti indipendenti per l'effettuazione di perizie. Nel caso di acquisto di una partecipazione, le principali linee generali per determinare i valori correnti da attribuire alle attività ed alle passività, ai fini della ricostruzione del prezzo di acquisto, sono le seguenti:

*Crediti:* vanno valutati al loro valore di presumibile realizzazione, tenuto anche conto degli effetti della loro eventuale attualizzazione, come indicato nel Principio contabile 15 *I crediti*.

*Titoli:* vanno valutati al loro valore netto di realizzo corrente.

---

<sup>9</sup> Trattasi in sostanza delle rettifiche esplicitamente prescritte dall'art. 2426, n. 4, 1° capoverso, cod. civ., dove si parla di “rettifiche... necessarie per il rispetto dei principi indicati negli artt. 2423 e 2423-bis”, dei quali i criteri di valutazione indicati all'art. 2426 costituiscono norma di attuazione. Successivamente la norma parla di “rettifiche richieste dai principi di redazione del bilancio consolidato”.

<sup>10</sup> Il valore in uso è definito come il valore attuale dei flussi di cassa attesi nel futuro derivanti o attribuibili al mantenimento dell'immobilizzazione, compresi quelli derivanti dallo smobilizzo della stessa.

*Giacenze di magazzino:* come regola generale, ad esse vanno attribuiti valori che consentano all'impresa acquirente di realizzare solo il profitto derivante dall'attività di vendita svolta successivamente al momento dell'acquisto della partecipazione. In particolare:

— per i prodotti finiti va adottato il prezzo di vendita meno i costi diretti di vendita e il ragionevole profitto attribuibile alla vendita stessa;

— per i prodotti in corso di lavorazione va utilizzato il prezzo di vendita dei corrispondenti prodotti finiti, detratti i costi di completamento, i costi diretti di vendita ed il ragionevole profitto della vendita e del completamento<sup>11</sup>;

— per le materie prime va adottato il costo di sostituzione per quantità similari acquistate in normali circostanze.

*Beni ammortizzabili:* vanno valutati al valore corrente utilizzando, a seconda della tipologia e della fattispecie, i valori di mercato dei beni usati, il costo corrente di sostituzione detratto il deperimento e l'obsolescenza, il valore netto di realizzo per i cespiti che devono essere alienati, i valori attuali dei flussi finanziari attesi dai cespiti nei casi in cui questi siano determinabili ed abbiano validi fondamenti.

*Avviamento:* il valore eventualmente risultante dal bilancio della partecipata non può essere considerato in quanto esso è compreso nel maggior prezzo di acquisto da distribuire sulle attività e passività in base ai loro valori correnti e, per l'eventuale residuo, è attribuibile al complessivo avviamento dell'impresa acquisita di cui appresso.

*Partecipazioni:* se la partecipata possiede a sua volta delle partecipazioni, una parte del prezzo di acquisto va attribuita alle attività ed alle passività di tali partecipazioni in base ai loro valori correnti.

*Terreni:* vanno valutati al valore corrente.

*Brevetti, marchi. ecc.:* vanno valutati al loro valore corrente (come gli altri beni ammortizzabili).

*Passività:* da un punto di vista pratico generalmente i debiti a breve termine vanno valutati al loro valore di carico nell'impresa acquisita. Le passività a medio-lungo termine vanno valutate, come regola generale, al valore attuale determinato in base a tassi correnti d'interesse ed alla loro scadenza, escluse quelle che già comportano un congruo interesse passivo. I tassi correnti d'interesse sono rappresentati dai tassi di mercato al momento dell'acquisto della partecipazione, applicabili a passività con caratteristiche analoghe a quelle della partecipata. Pertanto, per i finanziamenti ordinari a medio e lungo termine, si utilizzeranno i tassi d'interesse applicati ai mutui ordinari con caratteristiche similari di durata pari a quella residua. Analogamente si procederà per i finanziamenti a tassi agevolati. Il fondo trattamento di fine rapporto non va attualizzato in quanto, in base alla vigente normativa, è già un valore attuale.

*Imposte differite ed anticipate:* le imposte differite ed anticipate iscritte nel bilancio della partecipata vanno sostituite con quelle risultanti dalla nuova situazione alla data di acquisizione, anche a seguito delle predette rettifiche extra-contabili. Infatti, con riferimento a queste ultime rettifiche, alla data d'acquisto della partecipazione, nell'assegnare i valori correnti alle attività ed alle passività, si deve tener conto degli effetti fiscali che possono scaturire da quei valori che non sono fiscalmente riconosciuti.

---

<sup>11</sup> Il valore normale così determinato può essere superiore o inferiore al costo di produzione sostenuto dalla partecipata.

Alla data di acquisizione, la partecipante dovrà altresì determinare se nel corrispettivo pattuito per la acquisizione stessa sia stato riconosciuto un ammontare a fronte di benefici fiscali non iscritti nel bilancio della società acquisita in quanto i presupposti per la loro determinazione si determinano in conseguenza della mutata situazione derivante dall'acquisto, e rilevare in questa sede tale eventuale componente tra le imposte anticipate.

*Attività e passività potenziali:* le attività e le passività potenziali, che, mancandone le condizioni<sup>12</sup>, non potevano essere rilevate anteriormente alla data di acquisto della partecipazione, le quali potenzialità si sono, invece concretizzate nell'esercizio stesso in cui la partecipazione è stata acquistata, vanno considerate come rettifiche retroattive della distribuzione del prezzo di acquisto e quindi, nella maggior parte dei casi, come rettifica del valore dell'avviamento determinato alla data dell'acquisto. Di contro, le rettifiche che si riferiscono a potenzialità che si sono concretizzate in esercizi successivi a quello in cui la partecipazione è stata acquistata, vanno rilevate nel conto economico dell'esercizio nel quale si concretizzano. Tali rettifiche vanno evidenziate nella nota integrativa.

*Perdite derivanti da impegni e costi relativi alla chiusura di impianti industriali prevista alla data di acquisto della partecipazione:* le perdite ed i costi suddetti vanno stimati in base al loro valore attuale, scontandoli a tassi d'interesse correnti.

a.2) Al termine di tali rettifiche extracontabili, se il valore netto della quota della partecipata spettante alla partecipante è ancora *inferiore* al prezzo di acquisto, possono trarsi due conclusioni:

— la differenza è attribuibile all'avviamento della stessa partecipata, a condizione che tale valore trovi riscontro in una ragionevole aspettativa di futuri sovraredditi;

— se e nella misura in cui non ricorra tale aspettativa, si è in presenza di una perdita; essa va imputata al conto economico della partecipante, quale svalutazione della partecipazione (voce D.19.a), riducendo così il valore inizialmente iscritto al prezzo di acquisto.

Se invece, il valore rettificato della quota di partecipazione (al netto degli effetti fiscali) è *superiore* al prezzo di acquisto, occorre riconsiderare le rettifiche extracontabili operate in modo da ridurre i valori delle attività stimate nella ragionevole supposizione che essi siano inferiori al valore recuperabile tramite la vendita o l'uso. La riduzione delle attività stimate si effettua, dopo eventuali correzioni alle rettifiche operate in quanto il riesame ne rivela l'erroneità, con criterio proporzionale su tutti i valori delle attività immobilizzate, salvo quelle di inequivocabile valore e di rapido realizzo, quali i titoli. L'effettività e certezza del prezzo di acquisto della partecipazione, da una parte, e la considerazione che in una normale contrattazione commerciale fra operatori indipendenti il suddetto prezzo di acquisto rappresenta il valore di mercato del bene compravenduto, dall'altra parte, oltre al noto principio di prudenza, devono spingere all'abbandono dei valori correnti inizialmente attribuiti ai vari componenti il patrimonio della partecipata in modo da cercare la coincidenza fra i due suindicati valori: valore corrente della partecipazione e suo costo.

In questa fase di riesame dei valori di carico delle attività e passività della partecipata e delle rettifiche ad essi apportate possono emergere perdite o passività, di competenza dell'esercizio o di esercizi passati, che si manifesteranno negli esercizi futuri; in tal caso, nella suddetta

---

<sup>12</sup> I principi contabili relativi alla rappresentazione in bilancio delle attività e passività potenziali sono enunciati nel Principio contabile 19 cui si rinvia.

situazione extracontabile della partecipata, verrà iscritto un *fondo per rischi ed oneri*<sup>13</sup>. Tale fondo verrà iscritto anche nel caso in cui la differenza sia da attribuire ad un *badwill* (avviamento negativo), ovvero ad una previsione di flussi negativi di redditi futuri. Tale fondo va utilizzato negli esercizi immediatamente successivi per fronteggiare le perdite che si sosterranno, ovvero, nel caso in cui le originarie previsioni di perdita non abbiano più a verificarsi, sarà riaccreditato a conto economico. Tale accredito deve avvenire in modo da realizzare l'effettiva correlazione con le perdite previste. Non è evidentemente conforme ai principi generali di bilancio l'utilizzo del fondo in modo totalmente soggettivo, ovvero per attuare politiche di bilancio.

Terminate le rettifiche, la partecipante disporrà di una *situazione patrimoniale extracontabile* che evidenzia un patrimonio netto sul quale calcolare la frazione di capitale acquistata. Se l'acquisto riguardasse l'intero capitale della partecipata, dalla situazione risulterebbe un valore di patrimonio netto pari al prezzo pagato; col metodo del patrimonio netto, quindi, salvo l'ipotesi di perdita per "cattivo affare", la partecipante iscriverà la partecipazione, nei conti accesi alle immobilizzazioni finanziarie, ad un valore pari al prezzo di costo (salvo quanto si dirà alla fine del presente paragrafo, sub a.2), conoscendone però la composizione quale differenza fra valori attivi e passivi, tenuto ovviamente conto della frazione di capitale posseduta.

In sostanza, al termine del procedimento di rettifica sopra descritto, la partecipante è in condizione di compilare un prospetto (bilancio) delle differenze fra prezzo di costo e patrimonio netto contabile della partecipata (più esattamente, degli scostamenti rispetto ai valori contabili dei singoli componenti patrimoniali attivi e passivi) e di determinarne la natura ai fini del loro trattamento contabile.

Questo prospetto verrà utilizzato per rettificare i risultati d'esercizio della partecipata a partire dal primo bilancio successivo all'acquisto.

a.3) Se, al termine del riesame e delle conseguenti rettifiche operate, permane ancora una *differenza negativa* (eventualità invero poco probabile), deve ritenersi che essa rappresenti uno sconto su prezzo ottenuto dalla partecipante al momento dell'acquisto o una fattispecie assimilabile, quale il compimento di un buon affare.

La partecipante allora iscriverà la partecipazione al maggior valore del patrimonio netto rettificato della partecipata (risultante dalla menzionata situazione contabile), rispetto al prezzo di costo, ma allocherà al passivo, tra le altre riserve, una "Riserva per plusvalori di partecipazioni acquisite", o dizione simile, indistribuibile<sup>14</sup>.

---

<sup>13</sup>Per l'utilizzo di tale fondo vedasi il Principio contabile 17 in tema di utilizzo del "Fondo di consolidamento per rischi ed oneri futuri".

<sup>14</sup>L'iscrizione di tale riserva è legittima sul piano civilistico perché, in tema di bilancio consolidato, essa è prevista dall'art. 33, 3° comma, D.Lgs. 9 aprile 1991, n. 127, ed ivi denominata "Riserva di consolidamento", e perché l'art. 2426, n. 4, impone di operare, nella valutazione col metodo del patrimonio netto, "le rettifiche richieste dai principi di redazione del bilancio consolidato".

Tale riserva è indistribuibile a norma dell'art. 2426, n. 4, cod. civ.: essa può sorgere in sede di prima iscrizione della partecipazione, ma il suo trattamento contabile è quello del maggior valore che potrà emergere nei successivi esercizi in applicazione del metodo del patrimonio netto.



***b) trattamento contabile della differenza fra costo d'acquisto e valore contabile della partecipata***

I maggiori e minori valori, la cui somma algebrica dà la differenza fra costo d'acquisto sostenuto dalla partecipante e valore contabile della partecipata, devono essere assoggettati allo stesso trattamento contabile dei valori dei vari elementi, attivi o passivi, ai quali essi si riferiscono.

Conseguentemente, sul maggior valore attribuito alle immobilizzazioni della partecipata, rispetto al loro valore contabile, dovrà essere calcolato l'ammortamento con aliquote determinate in base alla residua vita utile delle immobilizzazioni stesse ed applicate ai valori di riferimento. Il minor valore dei crediti comporterà la riduzione delle perdite su crediti che si manifesteranno sul maggior valore contabile<sup>15</sup>. Il maggior valore delle rimanenze verrà ridotto in relazione alla diminuzione delle stesse rimanenze sulle quali detto maggior valore era stato calcolato. Il maggior valore delle passività si decremterà man mano che esse verranno rilevate e contabilizzate.

L'eventuale avviamento, quale differenza residuale, verrà ammortizzato con gli stessi criteri dell'art. 2426, n. 6, cod. civ.<sup>16</sup>.

Dal "bilancio" delle differenze, che emergono rispetto ai valori contabili della partecipata per giungere al maggior prezzo di costo, scaturiranno elementi positivi e negativi di reddito (molto più frequenti e consistenti i secondi, rispetto ai primi) che saranno utilizzati (tenendo conto delle relative imposte differite) a rettifica del risultato d'esercizio della partecipata, come esposto nel successivo paragrafo.

***c) rettifiche del risultato d'esercizio della partecipata ai fini della determinazione della plusvalenza o della minusvalenza<sup>17</sup>***

Poiché il metodo del patrimonio netto deve produrre gli stessi effetti del consolidamento, l'applicazione di tale metodo richiede analoghe rettifiche. Pertanto il risultato (utile o perdita) d'esercizio della partecipata, risultante dal bilancio, è soggetto alle seguenti più frequenti rettifiche:

1. rettifiche derivanti dall'eventuale mancata applicazione delle norme di legge, integrate sul piano della tecnica dai principi contabili;
2. rettifiche derivanti dalla mancata applicazione di principi contabili uniformi a quelli applicati dalla partecipante<sup>18</sup>;
3. rettifiche derivanti da eventuali eventi significativi verificatisi tra la data di chiusura dell'esercizio della partecipata e quello della partecipante nell'ipotesi in cui tali date non coincidano e comunque nel rispetto di quanto disposto nel precedente paragrafo 3.2.e);

---

<sup>15</sup> Si ipotizzi che la società acquirente abbia rettificato la situazione contabile della società da acquistare scrivendo un minor valore di presumibile realizzazione dei crediti.

<sup>16</sup> Si rinvia al Principio contabile 17 per quanto attiene al trattamento contabile dell'avviamento e alla sua recuperabilità. È opportuno comunque ribadire che, se non può essere riconosciuto un avviamento, si è in presenza di una perdita da imputare al conto economico quale svalutazione della partecipazione.

<sup>17</sup> L'art. 2426, n. 4, ultimo capoverso, cod. civ., usa il termine "plusvalenza" per definire l'incremento di valore della voce partecipazione iscritta nello stato patrimoniale della partecipante; *a contrariis* può definirsi "minusvalenza" la svalutazione della partecipazione, sempre per effetto dell'applicazione del metodo del patrimonio netto.

<sup>18</sup> Conformemente a quanto esposto nel Principio contabile 17.

4. rettifiche derivanti da operazioni intersocietarie, descritte nel paragrafo successivo;
5. rettifiche derivanti dalle differenze fra i valori contabili e i valori che tengono conto del diverso prezzo di acquisizione (v. paragrafo precedente);
6. rettifiche derivanti dalla percentuale di capitale della partecipata posseduto dalla partecipante (v. successivo 3.3.e)).

***d) in particolare, le rettifiche derivanti da operazioni intersocietarie***

La quota di utile o perdita di spettanza della partecipante si determina in base al risultato del bilancio della partecipata; tale risultato deve essere rettificato anche per eliminare gli effetti economici positivi o negativi emergenti da operazioni compiute tra la partecipante e la partecipata e non ancora realizzati con i terzi alla fine dell'esercizio.

In sede di eliminazione di componenti positivi o negativi dal conto economico della partecipata si deve tuttavia tenere conto di quelli già riflessi nel conto economico della partecipante; non si procede, infatti, all'eliminazione nella misura in cui i componenti relativi alla partecipata si elidono con quelli che sono presenti nel conto economico della partecipante.

Il conto economico della partecipante può rilevare a fine esercizio, per esempio:

- interessi passivi su finanziamenti ricevuti dalla partecipata;
- interessi attivi su finanziamenti concessi alla partecipata;
- costi per acquisti di beni-merce dalla partecipata, interamente sospesi nelle rimanenze finali di magazzino;
- ricavi di beni-merce venduti alla partecipata;
- ammortamenti di beni strumentali acquistati dalla partecipata;
- plusvalenze derivanti dalla vendita di beni strumentali alla partecipata.

I suddetti componenti negativi o positivi di reddito non devono subire alcuna rettifica nella redazione del suo bilancio d'esercizio. Infatti a tali componenti negativi e positivi corrispondono nel conto economico della partecipata in tutto o in parte, rispettivamente, componenti positivi e negativi; i componenti positivi e negativi della partecipante devono essere conservati fino alla concorrenza dei corrispondenti ed opposti valori che hanno concorso a formare il risultato d'esercizio della partecipata, al fine di ottenere così una loro neutralizzazione<sup>19</sup>; devono essere invece eliminati nella misura in cui esprimono utili o perdite interni non riflessi già nel conto economico della partecipante.

Con riferimento agli esempi suindicati, quindi:

- gli utili lordi su vendite di beni-merce, rilevati dalla partecipante, dovranno essere eliminati solo se e nella misura in cui i corrispondenti costi risultino sospesi dalla partecipata tra le rimanenze finali, così come le plusvalenze derivanti dalla vendita di beni strumentali alla partecipante, contabilizzate dalla partecipata, dovranno essere eliminate solo per la parte eccedente gli ammortamenti calcolati dalla partecipante stessa sulla componente di costo che rappresenta l'utile interno (quindi sulla plusvalenza stessa)<sup>20</sup>;

<sup>19</sup> Tali valori si eliminano nel bilancio consolidato giacché esso dà la rappresentazione della situazione economica di una sola impresa, quella della partecipante; col metodo del patrimonio netto, invece, poiché costi e ricavi afferenti la partecipante non possono essere eliminati nel suo conto economico, il concorso dei corrispondenti ricavi e costi della partecipata nella determinazione del risultato d'esercizio di quest'ultima, comporta la neutralizzazione degli uni e degli altri valori.

<sup>20</sup> Si ipotizzi che la partecipante acquisti a euro 1.000 beni strumentali dalla partecipata, la quale realizza dalla vendita una plusvalenza di euro 300, e che la partecipante stessa imputi al conto economico un ammortamento per

— l'ammortamento, sostenuto dalla partecipata sulla quota di costo del bene strumentale acquistato dalla partecipante, dovrà essere eliminato solo per la parte calcolata sulla plusvalenza da quest'ultima realizzata, in quanto utile interno.

In nessun caso devono essere annullati gli utili o le perdite conseguiti o sostenute dalla partecipata, in relazione ad operazioni poste in essere nei confronti di altre società del gruppo, il cui valore non è iscritto tra le partecipazioni nel bilancio della partecipante: così è per esempio per le operazioni intercorse con la controllante della partecipante, mentre l'eliminazione — con le limitazioni dianzi evidenziate — deve essere fatta in relazione a transazioni fra società consorelle, il cui valore è indicato nella voce “partecipazioni” della loro partecipante.

L'eliminazione dei risultati economici interni va solitamente effettuata sulla base dell'utile o della perdita lorda, senza considerare, cioè, le spese generali, amministrative e di vendita, che l'impresa deve comunque sostenere (c.d. spese di periodo).

Operate le eliminazioni suindicate, occorre ovviamente ricalcolare le imposte sul reddito della partecipata al fine di assumere, nel bilancio della partecipante, l'utile o la perdita al netto degli oneri fiscali determinati con il criterio della competenza.

Gli utili o le perdite, rispettivamente, conseguiti o sostenute dalla partecipata, possono essere conservati, ancorché rappresentanti “risultati interni”, solo nell'ipotesi che ricorrano tutte le seguenti condizioni<sup>21</sup>:

- che derivino da operazioni che sono ricorrenti per la partecipata;
- che derivino da operazioni concluse a normali condizioni di mercato;
- che l'eliminazione comporti costi sproporzionati rispetto alla rilevanza dei valori da determinare.

L'applicazione di questa deroga deve essere evidenziata nella nota integrativa.

***e) in particolare, le rettifiche derivanti dalla percentuale di capitale della partecipata posseduto dalla partecipante***

Il risultato di bilancio della partecipata, al termine delle rettifiche extracontabili considerate nei paragrafi precedenti, deve essere assunto nel bilancio della partecipante in misura corrispondente alla frazione di capitale posseduto. Con maggiore precisione tale risultato va moltiplicato per la percentuale di partecipazione della partecipante nella ripartizione degli utili, sia detto risultato un utile o una perdita d'esercizio.

Se per effetto della perdita d'esercizio il patrimonio netto della partecipata si è azzerato, la partecipante assumerà nel proprio bilancio le perdite eccedenti il valore della partecipazione solo se esista un obbligo giuridico alla copertura di dette perdite.

***f) trattamento contabile del risultato d'esercizio della partecipata quale plusvalenza o minusvalenza nel bilancio della partecipante***

Come accennato nel capitolo 2, la IV direttiva, all'art. 59, prevede come prima ipotesi l'imputazione al conto economico della partecipante del risultato d'esercizio della partecipata, debitamente rettificato.

---

---

la parte applicabile alla componente di costo che rappresenta l'utile interno (quindi la plusvalenza stessa) su tali beni di euro 50. La plusvalenza da eliminare nel conto economico della partecipata, ai fini dell'assunzione del risultato nel bilancio della partecipante, sarà solo di euro 250.

<sup>21</sup> Vedasi art. 31, 3° comma, D.Lgs. 127/1991.

Il legislatore italiano (art. 2426, n. 4, 3° capoverso) disciplina solo gli aspetti patrimoniali che scaturiscono nei successivi esercizi, in tema di rappresentazione e valutazione, dall'applicazione del metodo del patrimonio netto, ma non vieta l'imputazione al conto economico.

Non c'è dubbio che, se si riflette la valutazione delle partecipazioni col metodo del patrimonio netto non solo nello stato patrimoniale, ma anche nel conto economico della partecipante, si ottiene un'informazione corretta e completa della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico d'esercizio della partecipante nel rispetto della clausola generale fissata dall'art. 2423, 2° comma, cod. civ.

Si ritiene pertanto di indicare un trattamento contabile preferito ed un trattamento contabile alternativo ai fini della determinazione della plusvalenza o minusvalenza nel bilancio della partecipante.

*f.1) metodo del patrimonio netto integrale* (trattamento contabile preferito) — L'utile o la perdita d'esercizio della partecipata, debitamente rettificato, è imputato nel conto economico della partecipante secondo il principio di competenza economica, quindi nello stesso esercizio al quale il risultato si riferisce.

L'utile viene imputato tra le “Rettifiche di valore di attività finanziarie: rivalutazioni: a) di partecipazioni”, quindi nella voce D.18.a., ed ha quale contropartita l'incremento nello stato patrimoniale della posta “Immobilizzazioni finanziarie: partecipazioni”, quindi delle voci B.III.1.a oppure B.III.1.b.

Di converso la perdita viene imputata tra le “Rettifiche di valore di attività finanziarie: svalutazioni: di partecipazioni” (voce D.19.a) e comporta una riduzione delle “Immobilizzazioni finanziarie: partecipazioni” sopra indicate.

Il risultato d'esercizio della partecipata concorre così alla formazione del risultato d'esercizio della partecipante.

Se il risultato netto della partecipata è un utile e quello della partecipante, comprensivo dell'utile della partecipata, è una perdita o un utile netto di importo inferiore al primo, la plusvalenza derivante dall'applicazione del metodo del patrimonio netto viene ad essere in tutto o in parte assorbita dalla “perdita propria” della partecipante. Il conto economico della partecipante evidenzierà, infatti, un risultato al quale ha concorso la plusvalenza “da metodo del patrimonio netto”, che, quindi, è stata in tutto o in parte compensata con la “perdita propria” della partecipante. L'obbligo di accantonamento ad una riserva indisponibile della plusvalenza, intesa quale aumento di valore dell'immobilizzazione rispetto all'esercizio precedente e pari pertanto alla “rivalutazione” imputata al conto economico, deve intendersi imposto dall'art. 2426, n. 4, ultimo capoverso, solo con riferimento alla plusvalenza non assorbita. Pertanto, nel caso in cui la plusvalenza sia superiore all'utile netto della partecipante (assorbimento parziale con la “perdita propria”) o nel caso in cui l'utile netto della partecipante sia superiore alla plusvalenza (che pertanto non ha subito alcun assorbimento), la plusvalenza stessa è soggetta al citato divieto di distribuzione e, quindi, in sede di approvazione del bilancio e conseguente destinazione dell'utile d'esercizio, deve, per la parte non assorbita, essere iscritta in una riserva non distribuibile, distintamente indicata nell'ambito delle “Altre riserve” (A.VII): per es. “Riserva non distribuibile da rivalutazione delle partecipazioni”.

Tale riserva può tuttavia essere utilizzata, fin dall'esercizio della sua iscrizione e senza necessità di rispettare ordini di priorità rispetto ad eventuali altre riserve distribuibili, a copertura della perdita di esercizi precedenti o successivi.

## Il metodo del patrimonio netto

Un esempio chiarirà quanto sopra esposto.

Si supponga che la partecipata evidenzi un utile d'esercizio rettificato di euro 1.000 e che il conto economico della partecipante, senza tenere conto di tale risultato, presenti ricavi per euro 2.000 e costi per euro 2.600. Il conto economico della partecipante può così rappresentarsi (senza considerare per semplicità gli effetti fiscali):

- valore della produzione	2.000
- costi di produzione	<u>(2.600)</u>
- differenza	(600)
- rivalutazione partecipazione	<u>1.000</u>
- utile d'esercizio	<u>400</u>

La plusvalenza da metodo del patrimonio netto è stata assorbita per euro 600 dalla perdita propria della partecipante e i residui euro 400 devono essere iscritti, in sede di approvazione del bilancio, in una riserva non distribuibile. Se la società disponesse di altre riserve distribuibili, da queste potrebbero essere prelevati eventuali dividendi.

Nel caso invece:

- valore della produzione	2.600
- costi di produzione	<u>(2.000)</u>
- differenza	600
- rivalutazione partecipazione	<u>1.000</u>
- utile d'esercizio	<u>1.600</u>

Detto utile, per la parte corrispondente alla plusvalenza da metodo del patrimonio netto, deve essere accantonato dall'assemblea a riserva non distribuibile, mentre per i residui euro 600 è liberamente distribuibile.

È evidente che prima dell'iscrizione a riserva non distribuibile, ricorrendone i presupposti, il 5 per cento dell'utile d'esercizio deve essere accantonato a riserva legale (art. 2430 cod. civ.).

*f.2) metodo del patrimonio netto con rappresentazione solo patrimoniale* (trattamento contabile alternativo). — L'utile della partecipata, debitamente rettificato, viene iscritto, a titolo di plusvalenza derivante dall'applicazione del metodo del patrimonio netto, ad aumento della posta “Immobilizzazioni finanziarie: partecipazioni” (B.III.1.a oppure b), con contestuale iscrizione per pari importo di una riserva denominata “Riserva non distribuibile da rivalutazione delle partecipazioni”, o dizione simile, nell'ambito delle “Altre riserve” di cui alla voce A.VII del passivo dello stato patrimoniale. Detta riserva è utilizzabile dall'assemblea della partecipante, a partire dalla data di approvazione del bilancio, per la copertura della perdita dell'esercizio o di esercizi precedenti o futuri.

La perdita della partecipata, debitamente rettificata, viene imputata al conto economico della partecipante tra le “rettifiche di valore di attività finanziarie: svalutazioni: di partecipazioni” (D.19.a) e porta ad una corrispondente riduzione della posta “Immobilizzazioni finanziarie: partecipazioni” (B.III.1.a oppure b)<sup>22</sup>.

---

<sup>22</sup> Non pare consentita dall'attuale legislazione l'imputazione della perdita a riduzione della riserva da rivalutazione. Si osserva infatti:

## Principi contabili

Si riprendono gli esempi numerici indicati per illustrare il trattamento contabile preferito; ferma restando, in ambedue le ipotesi, l'iscrizione nella voce "Partecipazioni" di una plusvalenza da patrimonio netto di euro 1.000, da portare direttamente ad apposita "Altra riserva":

	ipotesi 1 <sup>a</sup>	ipotesi 2 <sup>a</sup>
- valore della produzione	2.000	2.600
- costi di produzione	<u>(2.600)</u>	<u>(2.000)</u>
- differenza	(600)	600
- rivalutazione partecipazione	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>
- utile d'esercizio	400	1.600

Nella prima ipotesi la perdita d'esercizio potrà essere coperta mediante utilizzo della plusvalenza iscritta nelle "Altre riserve": la plusvalenza si ridurrà così a euro 400. Nella seconda ipotesi l'utile di euro 600 è liberamente distribuibile, mentre l'intera plusvalenza deve essere mantenuta nelle "Altre riserve" e non è distribuibile.

Si noti che, con ambedue i metodi (economico o solo patrimoniale) di contabilizzazione della plusvalenza da metodo del patrimonio netto, gli importi iscritti a riserva non distribuibile, le perdite coperte e gli utili distribuibili coincidono. La preferenza è decisamente per il metodo economico o integrale in quanto esso permette alla partecipante di rappresentare nello stato patrimoniale il patrimonio netto della partecipata, rettificato per riflettere gli utili da essa realizzati, e nel conto economico il risultato d'esercizio della partecipata, anch'esso rettificato e quindi consente una rappresentazione anche del risultato economico dell'investimento; il metodo patrimoniale dà invece una rappresentazione delle sole variazioni patrimoniali dell'investimento medesimo.

### ***g) trattamento dei dividendi***

*g.1)* I dividendi distribuiti dalla partecipata costituiscono per la partecipante componenti positivi di reddito. Tuttavia, se erano stati già rilevati dalla partecipante quali utili prodotti dalla partecipata, essi non possono essere imputati nel conto economico, pena un'evidente duplicazione.

Occorre pertanto distinguere l'ipotesi in cui sia stato applicato il metodo di contabilizzazione nel conto economico (trattamento contabile preferito) da quella in cui abbia trovato applicazione il metodo di rappresentazione solo patrimoniale (trattamento contabile alternativo).

Nel primo caso i dividendi, rilevati quali crediti verso imprese controllate o collegate (poste C.II.2 oppure 3) al momento della delibera di distribuzione, devono essere portati per pari importo a riduzione della corrispondente voce "Partecipazioni"; in sostanza la voce

---

*a)* mentre le rivalutazioni di partecipazioni (D.18.a), ove consentite, devono essere di norma imputate a conto economico e solo quelle conseguenti all'applicazione del metodo del patrimonio netto possono essere iscritte in una riserva ai sensi dell'art. 2426, n. 4, ultimo capoverso, per le svalutazioni non è previsto altro trattamento se non l'imputazione a conto economico;

*b)* l'imputazione della perdita a riserva comporta un compenso di partite vietato dall'art. 2423-ter, ultimo comma;

*c)* l'imputazione della perdita a riserva impedisce di rappresentare, almeno in modo evidente, il risultato economico dell'esercizio con conseguente violazione dell'art. 2423, 2° comma.

“Partecipazioni” a suo tempo incrementata degli utili della partecipata, diventa attivo circolante per la parte esigibile di tali utili. Nel secondo caso, poiché gli utili prodotti dalla partecipata erano stati direttamente iscritti a riserva senza interessare il conto economico, all'atto della delibera della partecipata di distribuzione di dividendi, la partecipante imputerà al conto economico un “provento finanziario: da partecipazione” (voce C.15), a fronte del credito verso la partecipata, e contemporaneamente ridurrà per pari importo sia la posta “Partecipazioni”, sia le “Altre riserve: riserva indisponibile”.

Vale appena il caso di ricordare che i dividendi delle partecipazioni in società di capitali vanno contabilizzati secondo il principio di competenza al sorgere del relativo diritto di credito, sebbene esso non sia ancora esigibile per non essere spirato il giorno a partire dal quale i suddetti dividendi sono messi in pagamento.

Presso società controllanti, aventi pieno dominio sull'assemblea della controllata, si sta affermando la prassi di contabilizzare il dividendo della controllata già nell'esercizio in cui esso “matura”: ciò sulla base della proposta di distribuzione deliberata dagli amministratori della controllata, antecedente a quella degli amministratori della controllante che approvano il progetto di bilancio. Si ritiene che il trattamento contabile descritto sia corretto, in quanto fa prevalere la sostanza sulla forma.

g.2) Se la partecipata possiede una partecipazione nella partecipante, legittimamente assunta nei limiti indicati all'art. 2359-*bis*, 1° comma, cod. civ., e quest'ultima ha assegnato parte dei propri utili alla partecipata, riducendo così il proprio patrimonio netto, il risultato d'esercizio della partecipata — che comprende tali dividendi e che la partecipante assume nel proprio conto economico col metodo del patrimonio netto — non deve essere depurato dei suddetti dividendi. Essi vanno a reintegrare il patrimonio netto della partecipante.

#### ***h) variazioni del patrimonio netto della partecipata di natura non economica***

Se il patrimonio netto della partecipata aumenta, in conseguenza di rivalutazione monetaria disposta in forza di leggi speciali, o diminuisce, per riduzione del capitale sociale o distribuzione di riserve, in misura corrispondente dovrà essere rispettivamente aumentato o ridotto nello stato patrimoniale della partecipante il valore della partecipazione e quello della riserva indisponibile.

Ovviamente tali variazioni non sono imputate nel conto economico della partecipante.

#### ***i) adozione del metodo del patrimonio netto in esercizio successivo a quello d'acquisto della partecipazione***

Si esamina ora il caso in cui la società intende modificare il criterio di valutazione ed adottare il metodo del patrimonio netto<sup>23</sup>.

---


<sup>23</sup> Si ricorda che il criterio di valutazione può essere modificato in casi eccezionali con obbligo di motivazione nella nota integrativa, nella quale dovrà essere indicata anche l'influenza che il nuovo criterio ha svolto sulla situazione patrimoniale, finanziaria ed economica (art. 2423-*bis*, 2° comma, cod. civ.). Di norma l'adozione del metodo del patrimonio netto è incoraggiata dai principi contabili in quanto esso consente una rappresentazione più corretta dei risultati d'esercizio della partecipata e conseguentemente delle rettifiche da apportare al suo valore di costo.

L'art. 2426, n. 4, cod. civ., prevede per le partecipazioni immobilizzate sia il metodo del costo, sia quello del patrimonio netto. La modifica del criterio di valutazione appare pertanto legittima nel rispetto della disposizione dell'art. 2423-*bis*, 2° comma, posta dal legislatore a presidio del postulato della continuità di applicazione dei principi contabili.

Si possono ipotizzare due fattispecie, a seconda che la partecipante disponga o meno della situazione patrimoniale (extracontabile), che è stata redatta all'atto dell'acquisto della partecipata tenendo conto del costo sostenuto, distribuito tra attività e passività, mediante rettifica dei valori contabili sulla base dei loro valori correnti, con la metodologia descritta nel precedente paragrafo 3.3.a).

i.1) Nell'ipotesi in cui tale situazione patrimoniale (extra contabile) sia disponibile, la *differenza fra costo di acquisto e valore contabile della partecipata* deve essere trattata secondo quanto indicato nel precedente paragrafo 3.3.b); ai risultati economici degli esercizi, a partire da quello dell'acquisto della partecipazione, vanno apportate le rettifiche indicate nel paragrafo 3.3.c)<sup>24</sup>. Con questa metodologia la partecipante viene a disporre della situazione patrimoniale rettificata della partecipata alla data di chiusura dell'ultimo bilancio; in sostanza essa ottiene la situazione patrimoniale extracontabile che avrebbe redatto se avesse applicato fin dall'acquisto il metodo del patrimonio netto.

Da tale situazione può emergere o un valore del patrimonio netto della partecipata superiore al valore contabile della posta partecipazione — differenza positiva — o un valore inferiore — differenza negativa (v. figura seguente).



Nell'ipotesi di *differenza positiva* (per es. patrimonio netto rettificato della partecipata 1200, valore di carico della partecipazione nella partecipante 1000) si è in presenza di una *plusvalenza*, la quale dà luogo, nei conti della partecipante, ad un corrispondente aumento della posta “partecipazione” e, quale contropartita, all'iscrizione di una riserva non distribuibile<sup>25</sup>; indi la partecipante assumerà il risultato d'esercizio rettificato della partecipata secondo la metodologia descritta al paragrafo 3.3.f).

<sup>24</sup> Tuttavia, nella determinazione della durata dei piani di ammortamento ed in particolare della vita utile dell'avviamento, si deve opportunamente tenere conto delle informazioni a disposizione nel momento della determinazione. Quindi, per esempio, l'avviamento può essere ammortizzato in un periodo superiore ai cinque anni, se, al momento di adozione del metodo del patrimonio netto, l'avviamento non appaia sostanzialmente intaccato.

<sup>25</sup> La plusvalenza non viene imputata al conto economico in quanto è attribuibile agli utili, non distribuiti dalla partecipata, relativi a esercizi precedenti a quello nel quale si modifica il criterio di valutazione.



Nel caso di *differenza negativa* (per esempio, patrimonio netto rettificato della partecipata 800, valore di carico 1000), si è in presenza di una *minusvalenza*, attribuibile a risultati d'esercizio negativi della partecipata, che non hanno dato luogo ad una rettifica del costo per perdita durevole di valore; in tal caso, ancorché la rettifica non abbia avuto luogo in considerazione della previsione di temporaneità della perdita, il valore della partecipazione deve essere ridotto imputando a conto economico la conseguente svalutazione (voce D.19.d).

i.2) La partecipante, nell'ipotesi in cui non disponga della situazione patrimoniale extracontabile della partecipata redatta a valori correnti all'atto dell'acquisto, deve confrontare il valore contabile iscritto nella voce "partecipazioni" all'inizio dell'esercizio col patrimonio netto della partecipata alla stessa data; tale patrimonio netto sarà stato previamente assoggettato alle rettifiche indicate al precedente paragrafo 3.3.c) ai numeri 1-3 e 6. Si possono presentare due ipotesi, a seconda che la differenza fra il patrimonio netto (rettificato) della partecipata e il valore contabile della partecipata iscritto nella voce "partecipazioni" del bilancio della partecipante sia positiva o negativa (vedasi figura riportata nella lett. i.1) del presente paragrafo).

Nella prima ipotesi si traggono le medesime conclusioni tratte nella precedente lett. i.1). Si è cioè in presenza di una *plusvalenza*, la quale dà luogo ad un corrispondente incremento della voce "partecipazioni" iscritta nelle "immobilizzazioni finanziarie" della partecipante e ad un corrispondente accredito delle riserve non distribuibili. In questo modo il patrimonio netto (rettificato) della partecipata coinciderà con la voce "partecipazioni" iscritta nello stato patrimoniale della partecipante.

Il risultato d'esercizio della partecipata verrà assunto dalla partecipante dopo le rettifiche conseguenti ad operazioni intersocietarie verificatesi durante l'esercizio (v. par. 3.3.c), n. 4).

Nella seconda ipotesi, la differenza è negativa (patrimonio netto extracontabile inferiore al valore di carico) e costituisce:

— una *minusvalenza* attribuibile ai negativi risultati d'esercizio della partecipata non utilizzati per ridurre il costo della partecipazione nella supposizione di non essere in presenza di una perdita durevole, ed allora occorre svalutare la partecipazione stessa;

— o, allorché è comprovato che non può trattarsi di minusvalenza, un *avviamento* non ancora ammortizzato, e in questo caso esso va considerato quale rettifica extracontabile al bilancio di apertura della partecipata, cioè del bilancio di apertura dell'esercizio al termine del quale la partecipante ha deciso di passare dal criterio del costo a quello del patrimonio netto<sup>26</sup>.

Ottenuta comunque la corrispondenza fra patrimonio netto eventualmente rettificato e valore di carico nella partecipante, questa assumerà il risultato d'esercizio della partecipata rettificato con le note tecniche del metodo qui esaminato.

### ***l) abbandono del metodo del patrimonio netto***

Il metodo del patrimonio netto deve essere abbandonato allorché la partecipante abbia perso l'influenza notevole sulla partecipata oppure quando la partecipazione non costituisca più un'immobilizzazione essendo stata iscritta nell'attivo circolante in previsione di una cessione a breve termine; può essere abbandonato anche nel caso in cui la partecipazione rappresenti un bene posseduto al solo scopo di trarre dall'investimento un utile di natura finanziaria in forma sistematica.

---

<sup>26</sup> Detto avviamento deve essere ammortizzato entro i termini consentiti dall'art. 2426, n. 6, cod. civ. a partire dalla data di acquisizione ed ipotizzando quindi che *medio tempore* non sia stata stanziata alcuna quota di ammortamento.

La modificazione dei criteri di valutazione non può invece essere arbitraria, in quanto i principi contabili tutelano l'uniformità dei criteri medesimi e la loro costante applicazione nel tempo<sup>27</sup>.

Nel caso di giustificato abbandono del metodo del patrimonio netto, il valore risultante nel bilancio dell'esercizio precedente viene assunto quale valore di costo. Esso, nella determinazione del valore da iscrivere nel bilancio dell'esercizio in cui si verifica il cambiamento di criterio, viene ridotto per eventuali perdite durevoli di valore<sup>28</sup> se la partecipazione permane tra le immobilizzazioni finanziarie oppure viene confrontato con il valore corrente di mercato ai fini di adottare il minore dei due se la partecipazione è iscritta nell'attivo circolante.

Tuttavia, nell'ipotesi in cui l'abbandono del metodo del patrimonio netto sia giustificato dalla destinazione della partecipazione ad attivo circolante e il valore determinato in applicazione del suddetto metodo sia inferiore sia al prezzo di costo, sia al valore corrente desumibile da quotazioni regolamentate, è consentito iscrivere la partecipazione al valore corrente<sup>29</sup>.

### **3.4. Informazioni complementari**

#### ***a) informazioni complementari letteralmente richieste dal codice civile***

Con specifico riferimento al criterio di valutazione delle partecipazioni col metodo del patrimonio netto dovranno essere fornite le seguenti informazioni complementari nella nota integrativa:

1. “i criteri applicati nella valutazione” delle partecipazioni in imprese controllate e collegate, “nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all'origine in moneta avente corso legale nello Stato” (art. 2427, n. 1, cod. civ.);

2. i movimenti delle partecipazioni suddivise in due voci, in imprese controllate e collegate, specificando per ciascuna voce: il costo; le precedenti rivalutazioni e svalutazioni; le acquisizioni, gli spostamenti da una all'altra voce, le alienazioni avvenute nell'esercizio; le rivalutazioni e svalutazioni effettuate nell'esercizio (art. 2427, n. 2);

3. “l'elenco delle partecipazioni, possedute direttamente o per tramite di società fiduciarie o per interposta persona in imprese controllate e collegate, indicando per ciascuna la denominazione, la sede, il capitale, l'importo del patrimonio netto, l'utile o la perdita dell'ultimo esercizio, la quota posseduta e il valore attribuito in bilancio o il corrispondente credito” (art. 2427, n. 5);

4. “gli impegni non risultanti dallo stato patrimoniale” relativi ad imprese controllate e collegate, “le notizie sulla composizione e natura di tali impegni e dei conti d'ordine, la cui conoscenza sia utile per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria della società” (art. 2427, n. 9);

---

<sup>27</sup> Si veda la precedente nota 23 circa la disciplina civilistica concernente le modificazioni ai criteri di valutazione.

<sup>28</sup> Per la definizione di perdite durevoli di valore vedasi il Principio contabile 20 *Titoli e partecipazioni*.

<sup>29</sup> Si ipotizzi: 1.000 prezzo originario di costo, 900 valore contabile determinato col metodo del patrimonio netto e 950 quotazione corrente di borsa. La partecipazione viene iscritta nell'attivo circolante per 950, imputando 50 tra le rettifiche di valore di attività finanziarie (nella specie D.18.a). Si rammenta inoltre che l'iscrizione delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni al minore fra costo e mercato è l'unico criterio consentito dall'art. 2426, n. 9, cod. civ.

5. la differenza fra il maggior costo di acquisto di ciascuna partecipazione in imprese controllate o collegate, valutata col metodo del patrimonio netto, e il minor valore contabile del patrimonio netto di tale partecipazione, risultante dall'ultimo bilancio approvato e le ragioni per le quali tale differenza è stata iscritta nello stato patrimoniale della partecipante, distinguendo la parte attribuibile ai beni ammortizzabili o all'avviamento, che deve essere ammortizzata (art. 2426, n. 4, 2° capoverso).

Stabilisce infine l'art. 2428, 2° comma, n. 2, che dalla relazione sulla gestione devono risultare i rapporti con le imprese controllate e collegate.

***b) informazioni complementari richieste dal codice civile integrato sul piano della tecnica dai principi contabili***

Le informazioni complementari indicate negli artt. 2426 e 2427 cod. civ. e riportate nel paragrafo precedente, devono essere integrate sul piano della tecnica, tenuto conto delle integrazioni operate in tema di criteri di valutazione, in applicazione dei principi contabili. Si riportano, pertanto, le informazioni richieste dal codice civile, integrato sul piano della tecnica dai principi contabili.

I. Si ritiene che la nota integrativa, nella parte dedicata ai criteri adottati nelle valutazioni di bilancio, debba informare se le partecipazioni in imprese controllate e in imprese collegate siano normalmente valutate col metodo del costo o del patrimonio netto e, qualora — con riferimento a due o più partecipazioni — siano adottati ambedue i criteri, quali siano le circostanze al ricorrere delle quali venga applicato un metodo anziché l'altro. La scelta fra i due criteri di valutazione non può infatti essere guidata dalla casualità o dal mero arbitrio, e l'indicazione delle ragioni della scelta stessa consente ai soci e ai terzi di valutare le decisioni degli amministratori.

È utile che i due metodi di valutazione siano sinteticamente descritti per rendere più pregnante l'informazione al lettore del bilancio, spesso non dotato di particolari nozioni di tecnica contabile. Le società potrebbero, per esempio, indicare che il metodo del patrimonio netto consiste sommariamente nell'assunzione nel bilancio della partecipante, ai fini della valutazione delle partecipazioni in imprese controllate e collegate, del risultato d'esercizio della partecipata, rettificato per tenere conto del maggior costo sostenuto per l'acquisto della partecipazione stessa rispetto al valore contabile della frazione di patrimonio netto corrispondente alla frazione di capitale acquistato dalla partecipante.

II. È necessario specificare se il risultato d'esercizio della partecipata è stato imputato al conto economico (metodo del patrimonio netto integrale) o ha influenzato solo lo stato patrimoniale (metodo del patrimonio netto con rappresentazione solo patrimoniale). Nel primo caso gli amministratori dovranno indicare l'ammontare dell'utile d'esercizio che non potrà essere distribuito, dovendo essere iscritto in apposita riserva non distribuibile.

III. Si richiede inoltre che la nota integrativa:

— illustri il criterio adottato per la traduzione del bilancio dell'impresa partecipata in moneta estera, nonché la rilevazione e la rappresentazione degli effetti delle variazioni nei rapporti di cambio ed i motivi che hanno portato all'adozione di tale procedimento;

— indichi i cambi utilizzati nell'applicazione del criterio sopra illustrato.

## Principi contabili

Se intervengono significative variazioni nei cambi tra la data del bilancio della partecipata, espresso in moneta estera, e quello in cui viene redatto il bilancio della partecipante, è necessario che nella relazione sulla gestione, tra i fatti di rilievo avvenuti dopo le date di riferimento del bilancio stesso, siano evidenziati la natura di tali variazioni e il loro effetto.

IV. Nel caso di modificazione del criterio di valutazione ed adozione del metodo del patrimonio netto occorre giustificare la scelta effettuata ed indicare il valore delle partecipazioni, del patrimonio netto e del risultato d'esercizio che sarebbero stati iscritti nel bilancio se il criterio non fosse stato cambiato. Le stesse informazioni devono essere fornite nel caso che dal metodo del patrimonio netto si passi al metodo del costo o al minore fra costo e mercato.

V. Nel caso in cui la data di chiusura dell'esercizio della partecipata, valutata col metodo del patrimonio netto, non coincida con la data di chiusura dell'esercizio della partecipante, occorre indicare se è stato assunto, ai fini di tale valutazione, il risultato economico della partecipata emergente dal relativo bilancio, eventualmente rettificato per tenere conto di eventi rilevanti verificatisi tra la data di bilancio della partecipata e quella del bilancio della partecipante, oppure il risultato economico emergente da apposito bilancio straordinario redatto dalla partecipata ai fini del bilancio consolidato della partecipante.

VI. Nell'ipotesi di acquisto di una partecipazione nell'ultimo esercizio e di sua valutazione nel bilancio della partecipante col metodo del patrimonio netto, qualunque sia il trattamento contabile adottato (v. 3.3.f)), la partecipante deve indicare la differenza fra prezzo di acquisto e valore contabile della frazione di patrimonio netto corrispondente alla frazione di capitale acquistata. Di tale differenza occorre indicare la composizione con riferimento agli importi di maggior rilievo, evidenziando separatamente le differenze attribuibili ai beni ammortizzabili e all'avviamento, nonché le aliquote di ammortamento mediamente applicate ai primi e l'aliquota applicata al secondo. Il lettore del bilancio deve cioè essere messo in condizione di stimare in quanti esercizi, secondo il piano di ammortamento prescelto, potrà essere assorbita tale differenza.

VII. Infine la relazione sulla gestione, nell'indicare i rapporti con imprese controllate e collegate, dovrà fare menzione di tutti quei rapporti patrimoniali, finanziari ed economici, ancorché non rappresentabili in bilancio, destinati ad influenzare significativamente la valutazione della società partecipata e la scelta del relativo criterio di valutazione.